

STATUTO

"Fondazione Italiana Linfomi - ONLUS"

Articolo 1

Costituzione, sede e delegazioni

E' costituita una Fondazione denominata "Fondazione Italiana Linfomi - ONLUS".

Essa potrà utilizzare la denominazione abbreviata "FIL ONLUS".

La sede della Fondazione è in Alessandria, Piazza Turati 5.

La Fondazione risponde ai principi ed allo schema giuridico della Fondazione di Partecipazione, nell'ambito del più vasto genere delle Fondazioni disciplinato dagli articoli 12 e seguenti del Codice Civile.

La Fondazione si configura altresì come un'organizzazione non lucrativa di utilità sociale ai sensi del decreto legislativo 5 dicembre 1997 n. 460.

La Fondazione deve usare, nella denominazione e in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, la locuzione "organizzazione non lucrativa di utilità sociale", ovvero il relativo acronimo "ONLUS". Delegazioni ed uffici potranno essere costituiti sia in Italia che all'estero onde svolgere, in via accessoria e strumentale rispetto alle finalità della Fondazione, attività di promozione nonché di sviluppo e incremento della necessaria rete di relazioni nazionali e internazionali di supporto alla Fondazione stessa.

Articolo 2

Durata

La Fondazione ha durata illimitata e potrà essere sciolta con delibera dell'assemblea dei Fondatori Elettori conformemente a quanto stabilito dalle norme di legge in materia.

Articolo 3

Scopi

La Fondazione è aconfessionale ed apartitica, non ha scopo di lucro ed è volta all'esclusivo perseguimento di finalità di solidarietà sociale e ricerca scientifica. L'obiettivo principale è la lotta contro i linfomi e più in generale contro tutte le malattie linfoproliferative.

Le attività svolte, oggetto del proprio scopo istituzionale, sono le seguenti:

- a) promuovere e favorire studi e ricerche nel campo dei linfomi e delle altre malattie linfoproliferative;
- b) realizzare forme di collaborazione con analoghi organismi internazionali, verso i quali si configura come interlocutore d'elezione per la conduzione di progetti di ricerca comuni nello stesso ambito;
- c) promuovere studi a valenza clinica, di ricerca traslazionale e/o studi biologici volti a sviluppare le conoscenze sui meccanismi eziologici e patogenetici delle malattie linfoproliferative;
- d) favorire, in cooperazione con e ad eventuale supporto delle strutture sanitarie, l'assistenza, la prestazione di servizi sanitari, l'umanizzazione delle cure e il supporto necessario a malati affetti da malattie linfoproliferative e relative famiglie;
- e) elaborare ed attuare, direttamente o in rapporto con altri enti ed istituzioni, programmi di formazione, aggiornamento ed educazione sanitaria relativi allo studio, diagnosi e terapia delle malattie linfoproliferative. Le

iniziative formative potranno essere rivolte sia al personale sanitario, sia, con intento informativo ed educativo a malati e famigliari.

E' fatto divieto di svolgere attività diverse da quelle sopra menzionate ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse ed a quelle strumentali od accessorie al raggiungimento degli scopi sociali.

Articolo 4

Attività strumentali, accessorie e connesse

Per il raggiungimento dei suoi scopi la Fondazione potrà tra l'altro:

- a) sostenere studi di ricerca clinica e biologica sulle malattie linfoproliferative, sia direttamente come promotore degli studi in questione sia indirettamente attraverso la concessione di premi, sovvenzioni e borse di studio per personale impegnato in tali ricerche;
- b) stipulare ogni opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui, senza l'esclusione di altri, l'assunzione di prestiti e mutui, a breve o lungo termine, la costituzione, l'acquisto in proprietà o in diritto di superficie, di immobili, la stipula di convenzioni di qualsiasi genere anche trascrivibili nei pubblici registri, con enti pubblici o privati, che siano considerate opportune e utili per il raggiungimento degli scopi della Fondazione;
- c) amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria o comunque posseduti;
- d) acquisire da soggetti pubblici o privati risorse finanziarie e beni da destinare allo svolgimento delle attività istituzionali;
- e) stipulare accordi per l'affidamento a terzi di parte delle proprie attività, nei limiti di legge;
- f) partecipare ad associazioni, fondazioni, enti ed istituzioni, pubbliche e private, la cui attività sia rivolta direttamente o indirettamente, al perseguimento di scopi analoghi a quelli della Fondazione medesima. Essa potrà, se ritenuto opportuno, concorrere alla costituzione degli organismi anzidetti;
- g) stipulare ogni tipo di convenzione, anche trascrivibile in pubblici registri, con enti pubblici o privati, associazioni o movimenti organizzati di qualunque natura, per la più libera e idonea fruizione o attivazione di servizi, studi e attività connessi con gli scopi della Fondazione;
- h) promuovere e organizzare seminari, corsi di formazione, manifestazioni, convegni, incontri procedendo alla pubblicazione dei relativi atti o documenti, e tutte quelle iniziative idonee a favorire un organico contatto tra la Fondazione e gli operatori e gli organismi nazionali e internazionali coinvolti nella terapia delle malattie linfoproliferative e il pubblico;
- i) gestire direttamente o indirettamente spazi funzionali al raggiungimento dei propri scopi;
- j) collaborare e instaurare relazioni con enti scientifici, universitari e culturali e di ricerca, istituzioni pubbliche e private sia in Italia che all'estero;
- k) svolgere attività di ricerca fondi e finanziamento sia direttamente sia attraverso altri enti, con qualsiasi strumento e/o mezzo, per la realizzazione e il sostegno delle proprie iniziative;

l) svolgere, in via strumentale, rispetto al perseguimento degli scopi istituzionali, attività nel settore editoriale, multimediale, audiovisivo e del merchandising, anche per il tramite di enti all'uopo costituiti secondo l'ordinamento italiano o enti di altra natura compreso il trust, costituiti secondo ordinamenti stranieri;

m) raccogliere fondi e svolgere, in via accessoria, attività volte a finanziare, incentivare e favorire l'attività istituzionale, ad esclusione di qualsivoglia attività riconducibile a quanto disposto dall'art. 106 del Decreto Legislativo 1 settembre 1993 n. 385 "Testo Unico in materia bancaria e creditizia", e svolgere la connessa attività di marketing, con l'organizzazione in proprio di iniziative orientate a tal fine, nonché la commercializzazione di materiale specifico (gadgets, biglietti, auguri, ecc), intendendosi comunque espressamente escluso l'esercizio di qualsivoglia attività riconducibile a quanto disposto dall'art. 106 del Decreto Legislativo 1 settembre 1993 n. 385 "Testo Unico in materia bancaria e creditizia";

n) ideare, sostenere, organizzare e finanziare progetti, eventi e attività di qualsiasi genere, utili a perseguire i propri scopi;

o) svolgere ogni altra attività strumentale e/o direttamente connessa, idonea ovvero di supporto al perseguimento delle finalità istituzionali.

La Fondazione non potrà svolgere attività diverse da quelle direttamente connesse con le attività di cui all'art. 3 del presente statuto e comunque in via non prevalente.

Articolo 5

Patrimonio

Il patrimonio della Fondazione è composto:

1. dal fondo di dotazione costituito dai conferimenti iniziali in denaro o beni mobili e immobili, o altre utilità impiegabili per il perseguimento delle finalità, effettuati dai Fondatori Promotori, in sede di atto costitutivo;
2. dai beni mobili e immobili che pervengano a qualsiasi titolo alla Fondazione, compresi quelli dalla stessa acquistati con espressa destinazione ad incremento del patrimonio;
3. dalle elargizioni fatte da persone fisiche o giuridiche e da enti, pubblici o privati, con espressa destinazione ad incremento del patrimonio;
4. dalla parte di rendite non utilizzata che, con delibera dell'Assemblea dei Fondatori Elettori, può essere destinata a incrementare il patrimonio.

Articolo 6

Fondo di gestione

Il fondo di gestione della Fondazione è costituito:

1. dalle rendite e dai proventi derivanti dal patrimonio e dalle attività della Fondazione;
2. da eventuali donazioni o disposizioni testamentarie, che non siano espressamente destinate al patrimonio;
3. da eventuali altri contributi elargiti da persone giuridiche ed enti, pubblici o privati e non espressamente destinati al patrimonio;
4. dai contributi, in qualsiasi forma concessi, dai Fondatori Ordinari e non espressamente destinati al patrimonio.

Le rendite e le risorse della Fondazione sono impiegate per il funzionamento della Fondazione stessa e per la realizzazione dei suoi scopi.

Articolo 7

Esercizio finanziario

L'esercizio finanziario ha inizio il giorno 1 gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.

Entro il mese di novembre il Comitato Direttivo - Consiglio d'Amministrazione predispone il bilancio di previsione dell'esercizio successivo; entro il mese di marzo successivo predispone il bilancio consuntivo dell'esercizio decorso. Il bilancio di previsione e il bilancio consuntivo, accompagnati dalla relazione sull'andamento della gestione sociale e dalla relazione del Revisore dei Conti, devono essere trasmessi a tutti i Fondatori Elettori che provvederanno ad approvare il bilancio di previsione entro il 31 dicembre ed il bilancio consuntivo entro il 30 aprile.

È vietata la distribuzione, anche in forma indiretta, di utili o avanzi di gestione nonché di fondi e riserve durante la vita della Fondazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre ONLUS che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura. Gli utili o gli avanzi di gestione eventuali devono essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

Articolo 8

Membri della Fondazione

I membri della Fondazione si dividono in:

1. Fondatori Promotori;
2. Fondatori Ordinari;
3. Fondatori Elettori.

Articolo 9

Fondatori Promotori

Sono Fondatori Promotori i sottoscrittori dell'atto costitutivo.

I Fondatori Promotori successivamente alla istituzione della Fondazione contribuiscono all'attività della Fondazione mediante un contributo in denaro, beni o servizi, nelle forme e nella misura determinata nel minimo dall'Assemblea dei Fondatori Elettori ovvero con un'attività, anche professionale, di particolare rilievo.

Articolo 10

Fondatori Ordinari

Otterranno la qualifica di Fondatori Ordinari:

- i Fondatori Promotori;
 - le persone fisiche o enti che, quali operatori sanitari competenti in materia di malattie linfoproliferative, ne facciano richiesta sostenuta da almeno un Fondatore e siano nominati come tali dal Comitato Direttivo della Fondazione.
- Essi contribuiscono all'attività della Fondazione mediante un contributo in denaro, beni o servizi, nelle forme e nella misura determinata nel minimo

dall'Assemblea dei Fondatori Elettori ovvero con un'attività, anche professionale, di particolare rilievo.

Articolo 11

Fondatori Elettori

Tra i Fondatori Ordinari otterrà la qualifica di Fondatore Elettore un rappresentante per ciascun centro oncologico o ematologico (individuato nella figura del Direttore del centro oncologico o ematologico medesimo o di persona da lui delegata.

Per la definizione dei voti a disposizione di ciascun centro si rimanda a specifico regolamento che, in ogni caso, consentirà l'elettorato attivo solo ai centri in regola con l'eventuale quota annuale e con almeno un arruolamento effettivo in studi prospettici nel biennio precedente alla elezione e rispetterà un criterio premiante progressivo per i centri a maggior arruolamento di pazienti (casi) sempre in studi prospettici.

Articolo 12

Esclusione e recesso

L'Assemblea dei Fondatori Elettori della Fondazione decide, con la maggioranza prevista dall'art. 15, l'esclusione di Fondatori Ordinari e la decadenza da cariche eventualmente ricoperte negli organi della Fondazione, per grave e reiterato inadempimento degli obblighi e doveri derivanti dal presente Statuto, tra cui, in via esemplificativa e non tassativa:

a) inadempimento dell'obbligo di effettuare le contribuzioni e i conferimenti previsti dal presente Statuto;

b) condotta incompatibile con il dovere di collaborazione con le altre componenti della Fondazione;

c) comportamento contrario al dovere di prestazioni non patrimoniali;

d) nel caso di enti e/o persone giuridiche, l'esclusione avviene anche per i seguenti motivi:

- estinzione, a qualsiasi titolo dovuta;
- apertura di procedure di liquidazione;
- fallimento e/o apertura delle procedure concorsuali anche stragiudiziali.

I Fondatori Ordinari possono, in ogni momento, recedere dalla Fondazione ai sensi dell'art. 24 del Codice Civile, fermo restando il dovere di adempimento delle obbligazioni assunte.

Articolo 13

Organi della Fondazione

Sono organi della Fondazione:

1. l'Assemblea dei Fondatori Elettori;
2. il Comitato Direttivo - Consiglio d'Amministrazione;
3. il Presidente della Fondazione;
4. il Presidente Eletto-Vice-Presidente;
5. il Past President;
6. il Revisore dei Conti;
7. il Segretario;
8. il Tesoriere;

9. l'ufficio di Presidenza;
10. i Presidenti Onorari;
11. le Commissioni Scientifiche;
12. l'Ufficio Studi FIL.

Articolo 14

Assemblea dei Fondatori Elettori

L'Assemblea dei Fondatori Elettori è l'organo al quale è riservata la deliberazione degli atti essenziali alla vita della Fondazione ed al raggiungimento dei suoi scopi. È composta dai Fondatori Elettori e resta in carica per due anni.

L'Assemblea dei Fondatori Elettori:

- a) elegge ogni 2 (due) anni i membri del Comitato Direttivo - Consiglio di Amministrazione, nel numero definito dal presente statuto;
- b) nomina il Revisore dei Conti;
- c) approva il bilancio preventivo e quello consuntivo;
- d) esprime pareri ogni qualvolta richiesto dal Comitato Direttivo;
- e) delibera le modifiche statutarie;
- f) delibera, per quanto di competenza, lo scioglimento della Fondazione e la devoluzione del patrimonio.

Articolo 15

Convocazione e quorum

L'Assemblea deve essere convocata almeno due volte all'anno per l'approvazione del bilancio di previsione e di quello consuntivo.

L'assemblea è convocata dal Presidente della Fondazione di sua iniziativa o su richiesta del Comitato Direttivo o di almeno un terzo dei Fondatori Elettori mediante lettera raccomandata ovvero, con qualsiasi altro mezzo idoneo (ad esempio fax o posta elettronica) inoltrato almeno 15 (quindici) giorni prima di quello fissato per l'adunanza; in caso di necessità od urgenza, la comunicazione può essere inviata tre giorni prima della data fissata.

L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno della seduta, il luogo e l'ora; può contestualmente indicare anche il giorno e l'ora della seconda convocazione, e può stabilire che questa sia fissata lo stesso giorno della prima convocazione a non meno di un'ora di distanza da questa.

L'Assemblea è validamente costituita, in prima convocazione, con la presenza (anche su delega) della maggioranza dei membri; in seconda convocazione, la riunione sarà valida qualunque sia il numero degli intervenuti. Tutti i Fondatori Elettori hanno diritto di partecipare all'assemblea e ad essi spetta un numero di voti nella misura indicata dall'articolo 11 del presente statuto.

L'Assemblea delibera a maggioranza semplice, salvo per le deliberazioni relative alla modifica dello statuto e all'esclusione dei Fondatori che devono essere prese con la maggioranza dei due terzi dell'assemblea. Per le deliberazioni di scioglimento della Fondazione e devoluzione del Patrimonio è richiesto il voto favorevole dei tre quarti del totale di voti disponibili.

Le riunioni sono presiedute dal Presidente o in caso di sua assenza od impedimento dal Vice-Presidente (Presidente Eletto). In caso d'assenza anche del Vice-Presidente, la riunione sarà presieduta dal Past President o in sua assenza

dal Fondatore più anziano d'età. Delle riunioni dell'Assemblea è redatto apposito verbale, firmato da chi presiede l'assemblea e dal Segretario.

Articolo 16

Comitato Direttivo - Consiglio di Amministrazione

Il Comitato Direttivo è costituito da 15 (quindici) componenti di cui:

- 13 (tredici) membri eletti dall'Assemblea dei Fondatori Elettori;
- 2 (due) membri costituiti dal Presidente e dal Past President.

I membri del Comitato Direttivo restano in carica due anni, fino alla prima riunione del nuovo Comitato Direttivo, e possono essere rinominati, salvo revoca, prima della scadenza del mandato. Le elezioni dei membri del nuovo Comitato Direttivo avvengono allo scadere dell'anno solare in concomitanza con l'approvazione del bilancio preventivo. I membri del Comitato Direttivo che, senza giustificato motivo, non partecipano a tre riunioni consecutive, possono essere dichiarati decaduti dal Comitato Direttivo stesso.

In caso di cessazione per qualsiasi causa di un membro del Comitato Direttivo questi sarà sostituito dal primo dei non eletti e resterà in carica fino alla successiva elezione del nuovo Comitato Direttivo.

In caso di cessazione per qualsiasi causa del Presidente, il Presidente Eletto/Vice-Presidente assume la carica e la mantiene fino al termine del Suo mandato. In caso di cessazione per qualsiasi causa del Presidente Eletto/Vice-Presidente, del Segretario e del Tesoriere questi saranno nominati dal Comitato Direttivo e scadranno insieme con il Comitato Direttivo stesso.

Il Comitato Direttivo appena eletto ha il compito alla prima riunione di cooptare nel Comitato Direttivo altri esperti, fino ad un massimo di 5 (cinque), che diventano parte integrante del Comitato Direttivo stesso, assommandosi ai (tredici) membri eletti, al Presidente e al Past President per tutto il periodo per cui il Comitato Direttivo rimane in carica. Ogni membro del Comitato Direttivo ha diritto a un voto.

Il Comitato Direttivo allargato, stabilitosi con la cooptazione degli esperti ha il compito di:

- a) stabilire le linee di sviluppo e i progetti futuri della Fondazione definendone le priorità;
- b) eleggere al proprio interno i membri dell'Ufficio di Presidenza;
- c) individuare il numero e nominare i responsabili delle eventuali Commissioni Scientifiche;
- d) provvedere alla nomina e se necessario alla revoca del Direttore Operativo dell'Ufficio Studi FIL;
- e) approvare in via definitiva le proposte o progetti di studio e/o di ricerca discussi nelle commissioni scientifiche valutandone la scientificità, l'efficacia e le compatibilità con le risorse finanziarie della Fondazione.
- f) discutere e approvare le eventuali modifiche ai regolamenti della Fondazione.

Il Comitato Direttivo provvede all'amministrazione ed alla gestione della Fondazione, con criteri di economicità, efficacia ed efficienza, nell'ambito delle linee di bilancio approvate dall'Assemblea dei Fondatori Elettori.

Alle riunioni del Comitato Direttivo partecipano anche, senza diritto di voto, i responsabili delle Commissioni Scientifiche che già non ne facciano parte d'ufficio.

Alle riunioni del Comitato Direttivo partecipa, senza diritto di voto, il Direttore Operativo dell'Ufficio Studi FIL con il compito di relazionare sull'attività dell'Ufficio stesso.

Alle riunioni del Comitato Direttivo possono partecipare, senza diritto di voto, anche altre persone dotate di specifiche competenze appositamente invitate per discutere particolari problemi.

Per una migliore efficacia nella gestione, il Comitato Direttivo può delegare parte dei propri poteri ad alcuni dei suoi membri.

Il Comitato Direttivo è convocato dal Presidente di propria iniziativa o su richiesta di almeno la metà dei suoi membri, senza obblighi di forma purché con mezzi idonei inoltrati almeno 7 (sette) giorni prima di quello fissato per l'adunanza; in caso di necessità od urgenza, la comunicazione può avvenire due giorni prima della data fissata. L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno della seduta, il luogo e l'ora.

Il Comitato Direttivo è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei membri in carica. Il Consiglio d'Amministrazione delibera a maggioranza dei presenti, in caso di parità il voto del Presidente vale doppio.

Articolo 17

Presidente

Il Presidente della Fondazione è anche Presidente del Comitato Direttivo, ha la legale rappresentanza della Fondazione di fronte ai terzi, agisce e resiste avanti a qualsiasi autorità amministrativa o giurisdizionale nominando avvocati. Diviene automaticamente Presidente, senza necessità di elezione, il Presidente Eletto/Vice-Presidente allo scadere della propria carica. Entra nel pieno delle proprie attività al 1° gennaio con l'inizio del nuovo esercizio finanziario, rimane in carica per 2 anni esatti e non è più rieleggibile come Presidente né come Presidente Eletto/Vice-Presidente.

In particolare, il Presidente cura le relazioni con enti, istituzioni, imprese pubbliche e private e altri organismi, anche al fine di instaurare rapporti di collaborazione e sostegno delle singole iniziative della Fondazione. In caso di assenza od impedimento del Presidente della Fondazione, il Presidente Eletto/Vice Presidente lo sostituisce a tutti gli effetti. Il Presidente può delegare, in casi particolari, a rappresentarlo presso enti esterni un qualsiasi altro membro del Comitato Direttivo o il Direttore Operativo dell'Ufficio Studi FIL.

Al termine dei 2 (due) anni di mandato il Presidente resta membro attivo del Comitato Direttivo come Past-President per ulteriori 2 (due) anni.

Articolo 18

Presidente Eletto/Vice-Presidente

Il Presidente Eletto/Vice-Presidente viene nominato dal Comitato Direttivo tra i membri eletti del Comitato Direttivo stesso e resta in carica due anni; assume il ruolo di Vice-Presidente ed in tal veste coadiuva il Presidente e lo sostituisce in caso di assenza o malattia. Il Presidente Eletto assumerà il ruolo di Presidente per due esercizi successivi allo scadere del Presidente in carica.

Articolo 19

Past President

Al termine dei 2 (due) anni di mandato il Presidente resta nell'Ufficio di Presidenza come Past President per ulteriori 2 (due) anni, collaborando con il Presidente. Dopo i 2 (due) anni di attività come Past President non potrà essere rieletto nell'Ufficio di Presidenza con il ruolo di Presidente Eletto/Vice Presidente.

Articolo 20

Segretario

Il Segretario viene nominato dal Comitato Direttivo tra i membri eletti del Comitato Direttivo, resta in carica 2 (due) anni ed è rieleggibile per più mandati consecutivi. Il Segretario fa parte del Comitato Direttivo e dell'Ufficio di Presidenza e ha il compito di coadiuvare Presidente e Vicepresidente e di redigere i verbali delle riunioni del Comitato Direttivo.

Articolo 21

Tesoriere

Il Tesoriere viene nominato dal Comitato Direttivo tra i membri eletti del Comitato Direttivo, resta in carica 2 (due) anni ed è rieleggibile per più mandati consecutivi. Il Tesoriere fa parte del Comitato Direttivo e dell'Ufficio di Presidenza.

Il Tesoriere è preposto a svolgere le attività relative al bilancio finanziario della Fondazione.

Il ruolo di Tesoriere può essere in deroga svolto, anche temporaneamente, dal Segretario.

Articolo 22

Presidenti Onorari

L'Assemblea dei Fondatori può conferire la qualifica di Presidente Onorario a studiosi o a clinici che si siano distinti particolarmente nel campo dei linfomi e/o che abbiano contribuito allo sviluppo della Fondazione.

Il/i Presidente/i Onorario/i fa/fanno parte dell'Assemblea dei Fondatori Elettori e del Comitato Direttivo, ma senza diritto di voto.

Articolo 23

Revisore dei Conti

Il Revisore dei Conti è scelto tra le persone iscritte all'Albo dei Revisori, resta in carica 2 (due) esercizi e può essere riconfermato.

Il Revisore dei Conti provvede alla verifica della gestione finanziaria, delle scritture contabili e dei flussi di cassa; esamina le proposte di bilancio di previsione e consuntivo, redigendo apposite relazioni. Il Revisore dei Conti può partecipare senza diritto di voto alle riunioni del Comitato Direttivo.

Articolo 24

Commissioni Scientifiche

Le Commissioni Scientifiche sono un organo consultivo. Ruolo preponderante delle Commissioni Scientifiche è quello di offrire alla Fondazione indirizzi sulle

varie malattie linfoproliferative, oggetto dell'attività della Fondazione. Le Commissioni Scientifiche hanno in particolare il compito di valutare, sia in termini di validità scientifica che di sostenibilità economica e possibilità di realizzazione, le proposte di studi inoltrate alla Fondazione. Le discuteranno con i proponenti suggerendo eventuali modifiche e, se approvate, le inoltreranno come stabilito da procedure e istruzioni operative della Fondazione all'Ufficio di Presidenza, che avrà il compito di portarle al Comitato Direttivo affinché siano accettate e attivate come progetti della Fondazione. Avranno inoltre il compito di seguire lo stato di avanzamento degli studi approvati e attivi, presentando eventuali osservazioni al responsabile dello studio in questione e all'Ufficio di Presidenza della Fondazione.

Non ci sono limiti al numero e composizione delle Commissioni Scientifiche e le stesse saranno istituite in base alle esigenze della Fondazione. Le Commissioni Scientifiche possono essere istituite o abolite dal Comitato Direttivo in qualsiasi momento. I responsabili delle commissioni scientifiche sono nominati, al di fuori dell'Ufficio di Presidenza, dal Comitato Direttivo e rimangono in carica fino a decisione del Comitato Direttivo stesso. I responsabili delle Commissioni Scientifiche possono essere sfiduciati in qualsiasi momento dal Comitato Direttivo su proposta dell'Ufficio di Presidenza o di metà più uno dei membri del Comitato Direttivo stesso. Non ci sono limiti al numero di partecipanti a ciascuna Commissione Scientifica. E' compito del responsabile delle singole Commissioni Scientifiche definire il numero dei componenti della Commissione e nominarli, scegliendoli tra i migliori esperti della materia, sentito il parere non vincolante dell'Ufficio di Presidenza.

I responsabili delle Commissioni Scientifiche, se non sono già membri del Comitato Direttivo, partecipano comunque alle riunioni del Comitato Direttivo senza diritto di voto.

È fatto obbligo al responsabile delle singole Commissioni Scientifiche di relazionare al Comitato Direttivo e all'Ufficio di Presidenza sulla composizione e sull'attività della propria commissione. Tali relazioni possono essere sotto forma di verbali redatti dopo ogni riunione oppure sotto forma di relazione annuale.

È fatto obbligo ai responsabili delle Commissioni Scientifiche di convocare almeno due riunioni annuali frontali e quante ritenute necessarie per via telematica per la discussione degli studi.

Articolo 25

Ufficio di Presidenza

L'Ufficio di Presidenza è l'organo della Fondazione cui compete il compito di portare avanti e verificare l'attività scientifica e economica della Fondazione sulla base delle direttive del Comitato Direttivo coadiuvando il Presidente in tutte le sue funzioni. E' composto da Presidente, Presidente Eletto/Vice Presidente, Past-President, Segretario, Tesoriere. Alle riunioni dell'Ufficio di Presidenza partecipa, senza diritto di voto, Il Direttore Operativo dell'Ufficio Studi FIL con il compito di relazionare sull'attività dell'Ufficio stesso.

Articolo 26

Ufficio Studi FIL

L'esecuzione delle attività della Fondazione è affidata a un Ufficio Studi FIL che si avvarrà, oltre che di eventuali volontari, di personale qualificato retribuito. Il personale in questione agirà sotto la responsabilità della Fondazione nelle differenti sedi in cui opera. Il coordinamento dell'Ufficio Studi FIL è affidato a un Direttore Operativo, che ha l'incarico di sovrintendere alla gestione delle varie attività tecniche, amministrative e organizzative di cui è responsabile davanti al Comitato Direttivo. Rapporti gerarchici, responsabilità e ruoli delle singole figure, ivi compresa quella del Direttore Operativo, sono definiti nelle lettere di incarico individuali e regolati all'interno dell'organigramma e delle procedure e istruzioni operative approvate dal Comitato Direttivo. Il Direttore Operativo è nominato dal Comitato Direttivo, al di fuori dei Suoi membri, rimane in carica fino allo scadere del Comitato Direttivo da cui è stato nominato, può essere rinnovato anche più volte per il biennio successivo e può essere sfiduciato in qualsiasi momento dal Comitato Direttivo in carica. E' compito del Direttore Operativo definire numero e qualifica di eventuali nuovi collaboratori, partecipare alla selezione dei candidati e proporre al Comitato Direttivo le nuove assunzioni. E' inoltre compito del Direttore Operativo relazionare periodicamente sull'attività dell'Ufficio Studi FIL all'Ufficio di Presidenza e al Comitato Direttivo a cui partecipa senza diritto di voto.

Articolo 27

Clausola Arbitrale

Qualsiasi controversia deferibile ad arbitri concernente il presente Statuto o comunque connessa allo stesso, comprese quelle relative alla sua interpretazione, validità, esecuzione e risoluzione, sarà sottoposta ad arbitrato rituale, secondo la procedura di arbitrato ordinario o arbitrato rapido a seconda del valore, in conformità al Regolamento della Camera Arbitrale del Piemonte. In caso di procedura arbitrale ordinaria, la controversia sarà decisa da un arbitro unico o da un collegio arbitrale in conformità a tale regolamento. In caso di arbitrato rapido l'arbitro sarà unico e deciderà in via rituale secondo equità.

In conformità al Regolamento della Camera Arbitrale del Piemonte l'arbitrato avrà sede in Torino presso la Segreteria della Camera Arbitrale del Piemonte, salvo diversa volontà delle parti.

Articolo 28

Scioglimento

In caso di scioglimento della Fondazione per qualunque causa, in conformità con quanto previsto dal codice civile e dall'articolo 10 comma primo lettera f) del Decreto Legislativo 4 dicembre 1997 n. 460, il patrimonio sarà devoluto, su proposta del Comitato Direttivo, con delibera dell'Assemblea dei Fondatori Elettori, da adottarsi col voto favorevole di almeno i tre quarti del totale di voti disponibili ad altre Onlus ovvero a fini di pubblica utilità, conformemente a quanto stabilito dalle norme di legge in materia.

Articolo 29**Clausola di rinvio**

Per quanto non previsto dal presente Statuto, si applicano le norme del Codice Civile e le disposizioni di legge vigenti in materia.

Articolo 30**Adeguamento al D. Lgs. 117/2017**

La fondazione, con deliberazione assunta in data 2 luglio 2019 di cui al verbale ricevuto in pari data dal notaio Antonio Reschigna di Milano al n. di rep., ha provveduto ad adeguare lo statuto della fondazione alle disposizioni di cui al D. Lgs. 117/2017.